

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

N. 660/AV3 DEL 17/05/2018

Oggetto: Corte di Appello Ancona. Procedimento n°288/2012 RG. Sentenza del n°205/2018. Liquidazione Avv. Franco Fatichenti.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- -

- **VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
- **RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
- **VISTA** l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. Liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, in favore dello Studio Legale Avv. Franco Fatichenti a saldo dell'attività espletata nel ricorso dinanzi alla Corte di Appello di Ancona n°288/2012 RG e definito con la Sentenza n°205/2018, la fattura n°1-2018-FE del 21/02/2018 emessa per complessivi € 16.660,23.
2. Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 16.660,23 si farà fronte con le somme accantonate al conto economico n. 0202030101: "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" Autorizzazione AV3 Altro 2018 4/1.
3. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Asur ai sensi dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

*IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 3
(Dott. Alessandro Maccioni)*

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO:

Si attesta che alla spesa del presente atto si farà fronte con gli accantonamenti effettuati nei bilanci di rispettiva competenza.

Il Dirigente U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione
(Sig. Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
(Dr.ssa Lucia Eusebi)

La presente determina consta di n. 5 pagine.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SUPPORTO AL LEGALE CONTENZIOSO ASSICURATIVO

Normativa e atti di riferimento

- La Legge Regionale delle Marche n. 13 del 20 giugno 2003, recante ad oggetto: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale" e successive modifiche ed integrazioni.
- Determina Direttore ZT 8 Civitanova Marche n°322 del 21/12/2005
- Tribunale di Macerata Sez. Dist. Civitanova Marche Causa civile n°434/2005 Sentenza n°292/2011
- Determina ASUR DG n°58 del 02/02/2012
- Corte di Appello Ancona Procedimento n°288/2012 RG Sentenza n°205/2018 pubblicata il 20/02/2018

Motivazione

In data 16/08/2005 è stato notificato presso la ex ZT8 il ricorso promosso da C.A. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003), dinanzi al Tribunale di Macerata, Sezione Distaccata di Civitanova Marche tendente ad ottenere un risarcimento danni quantificato in € 324.818,00.

Con Determina del Direttore della ex ZT 8 n°322 del 21/12/2005 è stata disposta la costituzione in giudizio formalizzando il conferimento dell'incarico difensivo all'Avv. Franco Fatichenti senza preventivamente concordare il compenso del professionista.

Con Sentenza n°292/2011 RG n°434/2005 il Tribunale ha definito il giudizio condannando l'Azienda al risarcimento alla parte attrice di € 67.806,20 oltre interessi ed alla rifusione delle spese di lite.

La medesima Sentenza ha altresì rigettato la domanda di garanzia e manleva promossa dall'Azienda nei confronti di due Compagnie Assicuratrici, la Assitalia S.p.a. e la Generali Assicurazioni S.p.a.

Con la Determina ASUR DG n°58 del 02/02/2012, rilevate delle criticità nella sentenza in punto di diritto in ordine al mancato riconoscimento da parte del giudice dell'obbligo di manleva nei confronti delle Compagnie Assicuratrici, si è ritenuto opportuno promuovere l'impugnazione in appello del provvedimento conferendo apposito mandato all'Avv. Fatichenti nella considerazione che lo stesso aveva già assistito l'Azienda nel primo grado di giudizio.

La citata determina n°58/2012 non contiene la determinazione preventiva del compenso del professionista bensì una spesa presunta di € 2.500,00.

Il procedimento è stato incardinato dinanzi alla Corte di Appello di Ancona al n°288/2012 RG e si sono costituiti in giudizio C.A., la Compagnia INA Assitalia e la Compagnia Generali.

Il ricorso è stato definito con la Sentenza n°205/2018 che ha così disposto:

- Rigettare l'appello e per l'effetto confermare la gravata Sentenza n°292/2011.
- Condannare l'ASUR a rifondere in favore della Compagnia INA Assitalia e della Compagnia Generali le spese di lite del grado di appello liquidate per ciascuna di esse in € 2.835,00 per la fase di studio, € 1.820,00 per la fase introduttiva ed € 4.860,00 per la fase decisionale.
- Dichiarare compensate nella misura di un terzo le spese del grado tra l'ASUR e C.A., poste per la restante parte a carico dell'Azienda e liquidate per l'intero in € 2.835,00 per la fase di studio, € 1.820,00 per la fase introduttiva ed € 4.860,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Raffaele Delle Fave dichiaratosi antistatario.

A definizione della propria attività lo Studio Legale Avv. Franco Fatichenti ha emesso nei confronti dell'Azienda la fattura a saldo n°1-2018-FE del 21/02/2018 per complessivi € 16.660,23 elaborata secondo i seguenti importi:

Valore della controversia € 52.000,00 - € 260.000,00

Fase di studio	€ 2.835,00
Fase introduttiva	€ 1.820,00
Fase decisionale	€ 4.860,00
Totale	€ 9.515,00
Aumento del 20% per la presenza di più parti ex art. 4 comma 2 DM 55/2014	€ 1.903,00
Totale	€11.418,00
Spese generali 15%	€ 1.712,70
Cap 4%	€ 525,23
IVA 22%	€ 3.004,30
Totale generale	€16.660,23
Ritenuta d'acconto 20%	€ 2.626,14

Ritenuto dover procedere alla liquidazione.

Esito dell'istruttoria

Tutto quanto sopra premesso, attestata la regolarità tecnica e la legittimità del proponendo atto, si propone al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di Determina:

- Liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, in favore dello Studio Legale Avv. Franco Fatichenti a saldo dell'attività espletata nel ricorso dinanzi alla Corte di Appello di Ancona n°288/2012 RG e definito con la Sentenza n°205/2018, la fattura n°1-2018-FE del 21/02/2018 emessa per complessivi € 16.660,23.
- Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 16.660,23 si farà fronte con le somme accantonate al conto economico n. 0202030101: "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" Autorizzazione AV3 Altro 2018 4/1.
- Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Asur ai sensi dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Fabrizio Barboni

Il Dirigente U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo

Dott.ssa Adriana Carradorini

- ALLEGATI -
Nessun allegato